

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 5/C N. 6/C (2003-2004)

Riunioni del
21 luglio 2003
28 luglio 2003

Sede Federale:
Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 5/C - RIUNIONE DEL 21 LUGLIO 2003**

- 1 - RECLAMO DELL'A.S. CALCIO A CINQUE MARTINA AVVERSO LA SANZIONE DELL'ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA, CON ASSEGNAZIONE AL CAMPIONATO DI SERIE C PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8 C.G.S., NONCHÉ DEL PRESIDENTE SIG. GIUSEPPE RUGGERI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER LA DURATA DI ANNI 3 E MESI 6 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003)**
- 2 - RECLAMO DELL'A.S. MARIGLIANO 94 CALCIO A CINQUE AVVERSO LA PENALIZZAZIONE DI 6 PUNTI DA SCONTARE NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2003/2004, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 8 C.G.S. COMMESSA DAL SUO PRESIDENTE MASSIMO ORANGES, A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DALLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003)**
- 3 - RECLAMO DEL CALCIATORE BENES PATRICIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DEL PROCURATORE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003)**
- 4 - RECLAMO DEL CALCIATORE SELLE ARIEL HERNAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI TRE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003)**
- 5 - RECLAMO DEL CALCIATORE MOIRANO JUAN JOSÉ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI TRE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003)**
- 6 - RECLAMO DEL CALCIATORE BARBALACE ARIEL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI TRE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003)**
- 7 - RECLAMO DELLA S.S. REAL SCAFATI CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 6 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2003/2004, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 8 C.G.S. COMMESSA DAL CALCIATORE MOIRANO JUAN JOSÉ A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DELLA PROCU-**

RA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003)

- 8 - RECLAMO DEL CALCIATORE DALIA ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER LA DURATA DI ANNI 5 E DEL DIVIETO DI ACCEDERE AGLI STADI IN CUI SI SVOLGONO MANIFESTAZIONI CALCISTICHE ORGANIZZATE DALLA F.I.G.C. PER LA DURATA DI ANNI CINQUE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8 C.G.S., CON LA PROPOSTA AL PRESIDENTE FEDERALE DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 18.2.2003** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003)
- 9 - RECLAMO DEL CALCIATORE RUSCICA DIEGO OSCAR AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI TRE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DELLA PROCURA FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003)
- 10 - RECLAMO DEL CALCIATORE ESCOBAR MARCO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI TRE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DELLA PROCURA FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003)
- 11 - RECLAMO DELL'INTESA CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI SEI DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2003/2004, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 8 C.G.S. COMMESSA DAL CALCIATORE BARBALACE ARIEL, A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DELLA PROCURA FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003)
- 12 - RECLAMO DELL'A.S. FORST PALERMO FUTSAL AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 6 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2003/2004 INFLITTE ALL'INTESA CALCIO A CINQUE ED ALLA S.S. REAL SCAFATI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 8 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DELLA PROCURA FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003)
- 13 - RECLAMO DELLA S.C. AFRAGOLA CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 6 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2003/2004 INFLITTE ALL'INTESA CALCIO A CINQUE ED ALLA S.S. REAL SCAFATI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 8 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTI DIVERSI DELLA PROCURA FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003)

La Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, con delibera pubblicata sul C.U. n. 487 del 16 giugno 2003, adottava, tra l'altro, i seguenti provvedimenti:

- infliggeva all'A.S. Calcio a Cinque Martina la sanzione dell'esclusione dal Campionato di competenza, con assegnazione al Campionato di Serie C, per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S.;

- infliggeva al Sig. Giuseppe Ruggieri, Presidente dell'A.S. Calcio a Cinque Martina, la sanzione dell'inibizione per la durata di anni 3 e mesi 6 per la violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S.;
- infliggeva all'A.S. Marigliano 94 Calcio a Cinque la penalizzazione di 6 punti da scontare nella classifica del campionato 2003/2004, per responsabilità oggettiva nella violazione di cui all'art. 8 C.G.S. commessa dal Suo Presidente Massimo Oranges;
- infliggeva al calciatore Patricio Benes la sanzione della squalifica per anni 3 per la violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S.;
- infliggeva al calciatore Selle Ariel Hernan la sanzione della squalifica per anni 3 per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S.;
- infliggeva al calciatore Moirano Juan José la sanzione della squalifica per anni 3 per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S.;
- infliggeva al calciatore Barbalace Ariel la sanzione della squalifica per anni 3 per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S.;
- infliggeva alla S.S. Real Scafati Calcio a Cinque la sanzione della penalizzazione di punti 6 in classifica da scontare nella stagione sportiva 2003/2004, per responsabilità oggettiva nella violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S., commessa dal calciatore Noirano Juan José;
- infliggeva al calciatore Dalia Roberto la sanzione della squalifica per anni 5 con la proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.;
- infliggeva al calciatore Ruscica Diego Oscar la sanzione della squalifica per anni 3 per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S.;
- infliggeva al calciatore Escobar Marco Antonio la sanzione della squalifica per anni 3 per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S.;
- infliggeva all'Intesa Calcio a Cinque la sanzione della penalizzazione di punti 6 da scontare nella stagione sportiva 2003/2004, per responsabilità oggettiva nella violazione dell'art. 8 C.G.S. commessa dal calciatore Barbalace Ariel.

Le delibere di cui sopra erano state adottate in seguito a tre distinti deferimenti del Procuratore Federale, relativi alla complessa vicenda del tesseramento a favore di varie società di calcio a cinque, tra le quali quelle sanzionate dalla Commissione Disciplinare, di calciatori argentini che avevano però assunto la qualifica di "italiani" perché in possesso di certificati di cittadinanza italiana, apparentemente rilasciati dal Console Generale d'Italia a Buenos Aires. Gli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini avevano portato all'individuazione del tesserato Roberto Dalia quale personaggio centrale, organizzatore di un vero e proprio "traffico" di giovani calciatori argentini collocati presso varie Società di Calcio a Cinque con la qualifica di italiani, in elusione dei limiti di tesseramento di calciatori stranieri imposti dalle norme vigenti. Il Dalia svolgeva di fatto, secondo quanto accertato dall'Ufficio Indagini e confermato dalle risultanze documentali acquisite, la funzione di intermediario, procurando ai giovani calciatori argentini falsi certificati di cittadinanza italiana apparentemente rilasciati da Mario Trampetti nella inveritiera qualità di Console di Rosario o di Buenos Aires (da informazioni acquisite è risultato che il Console Generale di Buenos Aires è il dott. Placido Vigo ed il Console Generale di Rosario è il dott. Giovanni Marrocco, mentre il dott. Mario Trampetti è Console Generale nella città brasiliana di Curitiba). Il Dalia inoltre, avvalendosi dei falsi attestati di cittadinanza italiana rilasciati a nome Mario Trampetti, aveva ottenuto per i predetti calciatori di nazionalità argentina l'iscrizione all'anagrafe e quindi la residenza nel Comune di Caserta.

Contro le decisioni della Commissione Disciplinare hanno proposto ricorso alla C.A.F.:
 - l'A.S. Calcio a Cinque Martina ed il Sig. Giuseppe Ruggieri, Presidente di tale Società, con unico atto di appello sottoscritto dal Ruggieri in proprio e nella qualità. L'appello del Martina è pertanto inammissibile, essendo stato sottoscritto da persona inibita.
 È ammissibile invece l'impugnazione proposta personalmente dal Ruggieri, il quale chiede in via principale la riforma della pronuncia della Commissione Disciplinare nella parte

in cui dispone l'inibizione di tre anni e sei mesi o, in via subordinata, l'applicazione di una sanzione ritenuta di giustizia ai sensi dell'art. 1 C.G.S.. Nell'atto di appello il ricorrente rileva che la Commissione Disciplinare ha fondato la dichiarazione di responsabilità su elementi meramente deduttivi, escludendo la buona fede del Ruggieri a seguito di un episodio avvenuto presso un bar di Martina Franca, allorché il Ruggieri incontrò il Dalia, reduce dall'interrogatorio di P.S. nel corso del quale gli erano state sequestrate la patente di guida e la carta d'identità del calciatore Arce.

Nell'occasione il Ruggieri chiese al Dalia garanzie circa la correttezza delle pratiche che la Società di consulenza stava espletando. Rileva il ricorrente che, se il Ruggieri fosse stato in mala fede, avrebbe evitato di produrre i falsi certificati di residenza provenienti dal Comune di Caserta per quanto attiene ai giocatori Ruscica, Benes e Selle (tesserati, poi, come comunitari) ed il falso certificato del Comune di Napoli per quanto attiene all'Arce (tesserato, poi, come extracomunitario). Detti certificati anagrafici, provenienti da comuni non limitrofi alla Provincia di Taranto, erano tra l'altro, inidonei a conseguire il tesseramento dei calciatori interessati, ai sensi degli articoli 40.11 sub 1 lett. d) e 40.11 sub 2 lett. b) delle N.O.I.F.. In conclusione al Ruggieri, percettore finale in buona fede delle condotte illecite poste in essere dal Dalia, potrebbe essere addebitata tutt'al più la superficialità o negligenza nel vigilare sull'operato dello stesso Dalia;

- l'A.S. Marigliano 94 Calcio a Cinque, che eccepisce l'insussistenza della responsabilità personale del Presidente Oranges e, conseguentemente, della responsabilità diretta della Società, sostenendo che il documento esibito dal calciatore Escobar era risultato falso non nella sua interezza, bensì solo nel riempimento di una carta di identità di provenienza furtiva. Di conseguenza la falsità non era riconoscibile e la soc. Marigliano versava in una situazione di errore di fatto, consistente nella errata percezione della realtà esterna. Chiede pertanto il proscioglimento;

- il calciatore Selle Ariel Hernan, il quale preliminarmente eccepisce di non essere soggetto all'applicazione dei commi 6 ed 8 dell'art. 8 del C.G.S. per difetto della qualifica di tesserato al momento della commissione del fatto. Sostiene l'appellante che il momento consumativo dell'illecito non coincide, come ritenuto dalla Commissione Disciplinare, con il conseguimento dello status di tesserato, ma si colloca nella fase antecedente al tesseramento, nella quale viene posta in essere la condotta volta a quel risultato e vengono compiuti gli atti tendenti ad ottenere documenti di cittadinanza falsi, al fine di eludere le norme in materia di tesseramento. In subordine, il Selle sostiene che l'illecito in questione ha natura necessariamente dolosa, ai sensi dell'art. 8 comma 6 C.G.S. e che nel suo caso non è stata raggiunta la prova del dolo, dovendosi ritenere insufficiente (come ritenuto invece dalla Commissione Disciplinare) la mera prevedibilità della falsificazione. La buona fede proclamata dal ricorrente risulterebbe dal fatto che le attività di falsificazione poste in essere per aggirare le norme di legge e regolamentari vanno attribuite in via esclusiva al Dalia. In via ulteriormente subordinata, il Selle rileva l'eccessività della sanzione irrogata, in considerazione della scarsa rilevanza dei fatti;

- il calciatore Patricio Benes, il quale protesta la propria totale estraneità alla condotta illecita posta in essere dal Dalia e la propria situazione soggettiva di buona fede per la consapevolezza di aver diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana, in qualità di nipote ex patre di cittadino italiano. Chiede pertanto la revoca della sanzione irrogatagli. Il preannuncio di ricorso, peraltro, non è stato sottoscritto dal calciatore ma unicamente dal suo avvocato, per cui dovrà essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 29 comma 1 C.G.S.;

- il calciatore Moirano Juan José, il quale rileva, in via preliminare, di non essere soggetto all'applicazione dei commi 6 ed 8 dell'art. 8 del C.G.S. per difetto della qualifica di tesserato al momento della commissione del fatto. Secondo il ricorrente, la Commissione Disciplinare avrebbe errato nell'affermare che l'evento, rappresentato dal conseguimento del

tesseramento, nel quale si individua il momento consumativo dell'illecito, si è verificato contestualmente all'acquisto dello status di tesserato. Nel ricorso il Moirano sostiene, al contrario, che il momento consumativo dell'illecito in questione non coincide con l'avvenuto tesseramento, bensì è anticipato alla fase in cui viene posta in essere la condotta volta al conseguimento di quel risultato e quindi al momento in cui viene posto in essere il tentativo di conseguire il tesseramento, che in ipotesi potrebbe non essersi affatto verificato. In subordine, il ricorrente eccepisce il difetto dell'elemento soggettivo dell'illecito addebitatogli, proclamando la propria buona fede e quindi la mancanza di dolo. In via ulteriormente subordinata, rileva l'eccessività della sanzione, che andrebbe ridimensionata, in considerazione della scarsa rilevanza dei fatti addebitati;

- il calciatore Barbalace Ariel, il quale tuttavia non ha fatto seguire al preannuncio di ricorso l'invio nei termini regolamentari dei motivi di impugnazione, incorrendo nella inammissibilità prevista dall'art. 33 comma 2 C.G.S.;

- la S.S. Real Scafati Calcio a Cinque, che però non ha inviato nei termini i motivi di reclamo in seguito al ricevimento della copia degli atti richiesti con il preannuncio di ricorso;

- il calciatore Dalia Roberto, il quale afferma che la Commissione Disciplinare avrebbe enfatizzato la gravità degli illeciti adottando nei confronti dell'incolpato una sanzione eccessiva, senza tener conto delle particolari circostanze in cui egli aveva agito. In particolare, il Dalia rileva che i calciatori argentini per il cui tesseramento si era adoperato avevano in realtà origini italiane, per cui le falsificazioni documentali non avevano fatto altro che anticipare lo svolgimento di pratiche lecite e che egli si era indotto a commettere l'illecito per ovviare a condizioni economiche difficili, sulla spinta di pressioni psicologiche esercitate dai presidenti di società. Mancherebbe, in ogni caso, la prova che il Dalia abbia agito nella piena consapevolezza di commettere un illecito. Infine, la Commissione Disciplinare avrebbe ingiustamente negato al ricorrente l'applicazione della diminuzione prevista dall'art. 14, comma 5 C.G.S., di cui egli sarebbe meritevole per aver prestato la propria collaborazione ricostruendo la genesi e le modalità delle falsificazioni;

- il calciatore Ruscica Diego Oscar, il quale svolge argomentazioni identiche a quelle del Moirano, sostenendo di non essere giudicabile perché non tesserato al momento della commissione dell'illecito e, nel merito, di non aver conosciuto la falsità dei documenti procurati dal Dalia e l'illiceità del proprio tesseramento con la qualifica di italiano;

- il calciatore Escobar Marco Antonio, il quale tuttavia ha omesso l'invio dei motivi di impugnazione a seguito del ricevimento della copia degli atti richiesti con il preannuncio;

- l'Intesa Calcio a Cinque, che non ha provveduto ad inviare i motivi di reclamo a seguito del ricevimento di copia degli atti;

- l'A.S. Forst Palermo Futsal che ha impugnato la delibera della Commissione Disciplinare nella parte in cui ha disposto che le sanzioni di sei punti di penalizzazione adottate a carico delle Società Intesa Calcio a Cinque e Real Scafati non debbano essere scontate nella stagione sportiva 2002/2003 ma in quella successiva. Rileva l'appellante che da sempre le società ritenute colpevoli di illecito sportivo sono state sanzionate con penalizzazione da scontare nella stagione in corso e non in quella successiva;

- la S.C. Afragola Calcio a Cinque che, con motivazioni coincidenti con quelle espresse dalla Forst Palermo Futsal chiede che la C.A.F. voglia irrogare la penalizzazione alle Società Real Scafati ed Intesa Calcio a Cinque nel Campionato 2002/2003, con carattere di afflittività come previsto dall'art. 8 comma 1 lettera f) del C.G.S..

Il Procuratore Federale, in sede di discussione, ha contrastato le argomentazioni dei ricorrenti, richiamando e condividendo la motivazione della delibera impugnata, di cui ha chiesto l'integrale conferma. Per quanto riguarda in particolare i ricorsi dei terzi interessati, ha rilevato che l'afflittività reale delle sanzioni va riferita al campionato 2003/2004, secondo l'interpretazione della Commissione Disciplinare, poiché il campionato della stagione precedente è ormai concluso in maniera definitiva.

La C.A.F., previa riunione degli appelli, tutti oggettivamente connessi, rileva preliminarmente che, come anticipato nella parte espositiva, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi proposti da:

- A.S. Calcio a Cinque Martina, perché sottoscritto dal Presidente della Società inibito;
- Benes Patricio, ai sensi dell'art. 29 comma 1 C.G.S., poiché il preannuncio di reclamo non è stato sottoscritto dal calciatore interessato;
- Barbalace Ariel, S.S. Real Scafati, Escobar Marco Antonio e Intesa Calcio a Cinque, ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per mancato invio dei motivi di reclamo a seguito del ricevimento della copia degli atti, richiesta con il preannuncio.

Devono invece essere respinti tutti gli altri ricorsi, con integrale conferma della delibera impugnata, per i seguenti motivi:

Ruggieri Giuseppe: è incontestata la partecipazione del Ruggieri all'illecito tesseramento di calciatori argentini presentatigli dal Dalia in qualità di general manager della "Futsal Management", società in grado di procurare detti calciatori e di provvedere alla ricerca della documentazione necessaria al tesseramento degli stessi con la qualifica di italiani. Risulta in particolare che il Ruggieri, ottenuta dal Dalia la documentazione relativa a Selle, Benes e Ruscica, provvede ad inoltrare le richieste di tesseramento relative ai predetti tre calciatori. Quanto all'Arce, questi venne tesserato in un momento successivo in qualità di extracomunitario. Infatti all'inizio di ottobre 2002 l'autorità di pubblica sicurezza aveva sequestrato al Dalia, perché risultata falsa, la carta d'identità dell'Arce rilasciata dal Comune di Como. Nell'occasione, il Ruggieri aveva assistito al prelievo del Dalia ed aveva appreso dallo stesso che gli agenti di polizia gli avevano sequestrato, tra l'altro, la carta d'identità dell'Arce, risultata falsa, nonché gli attestati di cittadinanza italiana degli altri tre calciatori argentini, perché sospettati di falsità.

È quindi provata al di là di ogni dubbio la partecipazione volontaria del Ruggieri all'illecito contestatogli. Quanto all'elemento psicologico, il ricorrente lamenta che la Commissione Disciplinare abbia ricavato da elementi meramente induttivi il convincimento che egli era consapevole della falsità dei documenti fornitigli dal Dalia. L'argomentazione tuttavia non ha pregio, per la semplice considerazione che la prova dello stato psicologico soggettivo di una buona o mala fede deve necessariamente essere ricavata da elementi deduttivi, non potendo per definizione risultare da dati oggettivi.

È oltretutto privo di consistenza il rilievo secondo cui il Ruggieri, se fosse stato in mala fede, avrebbe evitato di avvalersi di documenti di cui conosceva la falsità e che comunque non erano idonei al tesseramento, perché provenienti da Comuni non limitrofi alla provincia di Taranto. Infatti l'argomento, oltre ad essere esso stesso di natura meramente induttiva, non è assolutamente univoco, ben potendosi adattare la condotta del Ruggieri nel perfezionamento delle pratiche di tesseramento, ad uno stato psicologico soggettivo tanto di buona fede quanto di mala fede. Le considerazioni svolte dalla difesa non sono comunque idonee a contrastare sul piano logico la motivazione della Commissione Disciplinare nel punto in cui rileva che il Ruggieri, essendo a conoscenza della falsità della carta d'identità intestata all'Arce rilasciata dal Comune di Como per aver assistito al noto episodio dell'inizio di ottobre 2002, non può aver ritenuto, anche in base a semplici dati di comune esperienza, che il certificato anagrafico relativo allo stesso Arce, rilasciato il 4.11.2002 dal Comune di Napoli, fosse valido ed autentico e che in pochi giorni l'Arce si fosse realmente iscritto nei registri anagrafici del Comune di Napoli.

La decisione della Commissione Disciplinare relativa al Ruggieri è pertanto immune da censure e deve essere confermata.

A.S. Marigliano 94 Calcio a Cinque: dagli accertamenti dell'Ufficio Indagini risulta che il tesseramento del calciatore Escobar in favore del Marigliano quale cittadino italiano fu autorizzato in base ad un certificato di cittadinanza italiana sicuramente contraffatto e ad

una carta d'identità rilasciata dal Comune di Como parimenti contraffatta, perché ottenuta attraverso il riempimento di un documento facente parte di un blocco di moduli non compilati, rubato nel marzo 2001 presso il Comune di Pistoia. È quindi documentalmente provata, come evidenziato nella motivazione della delibera impugnata, la responsabilità del calciatore Escobar, il quale si è tesserato per la società Marigliano avvalendosi di documentazione falsa. Deve anche considerarsi raggiunta la prova della conoscenza, da parte dell'Escobar, della falsità dei documenti utilizzati nella pratica di tesseramento. Al riguardo questa Commissione condivide la motivazione della Commissione Disciplinare, che ha rilevato come non sia pensabile che un soggetto, proveniente da un altro continente, "possa ritenere di essere legittimamente in possesso dei documenti comprovanti lo status di cittadino italiano senza aver fatto alcunché per ottenerli, senza aver avuto, nel paese di provenienza, alcun rapporto con le rappresentanze consolari, senza aver avuto, in Italia, alcun contatto con l'autorità pubblica, e senza aver sopportato alcun iter finalizzato al riconoscimento dell'asserito status".

La tesi della piena consapevolezza dell'Escobar viene inoltre avvalorata dalla circostanza che il calciatore, rientrato in Argentina all'indomani della sospensione per documentare, a suo dire, l'effettivo possesso della cittadinanza italiana, non ha più dato notizie di sé, né risulta aver conseguito il proprio intento.

Alla evidente ed incontestabile responsabilità dell'Escobar consegue quella oggettiva della Società ricorrente, a nulla rilevando che la falsità dei documenti allegati alla pratica di tesseramento non fosse riconoscibile con la normale diligenza e che l'agente versasse in errore di fatto, non essendo consapevole dell'illiceità della propria condotta. La responsabilità oggettiva della Società opera infatti, per definizione, indipendentemente dalla sussistenza dell'elemento psicologico dell'illecito.

L'appello della Soc. Marigliano è quindi infondato e deve essere respinto con incameramento della tassa.

Selle Ariel Hernan, Moirano Juan José, Ruscica Diego Oscar: questi tre ricorrenti svolgono difese identiche, per cui le loro posizioni possono essere trattate unitariamente.

La difesa sostiene che la condotta illecita di Selle, Moirano e Ruscica è stata posta in essere quando gli stessi non erano ancora tesserati e pertanto non erano soggetti all'applicazione dei commi 6 ed 8 del C.G.S..

In proposito la C.A.F. rileva che il perfezionamento dell'illecito coincide con il tesseramento ed è quindi contestuale, come esattamente rilevato dalla Commissione Disciplinare, con l'acquisto dello status di tesserato.

Va rilevato inoltre che gli effetti della condotta illecita non si esauriscono nel momento del tesseramento, ma continuano a prodursi indefinitamente anche nel tempo successivo, quando l'agente ha conseguito l'indebito status di tesserato e continua a goderne il beneficio. Non vi è quindi alcun dubbio in ordine all'applicabilità ai ricorrenti dei commi 6 ed 8 dell'art. 8.

Quanto all'elemento psicologico (dolo) valgono le considerazioni generali svolte trattando la posizione del Ruggieri, alle quali, per brevità, si fa rinvio.

Né vi sono motivi di censura alla motivazione della delibera impugnata, che ha correttamente e dettagliatamente individuato gli indizi dai quali si deduce la conoscenza da parte dei tre calciatori della falsità dei documenti procurati dal Dalia. Il fatto che i ricorrenti si siano totalmente affidati al Dalia e non abbiano partecipato alla materiale falsificazione dei certificati di cittadinanza italiana e delle carte di identità non incide minimamente sulla consapevolezza di tale falsità da parte degli stessi.

L'entità delle sanzioni appare proporzionata alla gravità dell'illecito, non potendosi certo condividere la valutazione di scarsa rilevanza prospettata dalla difesa.

I ricorsi di Selle, Moirano e Ruscica devono quindi essere respinti con incameramento delle tasse versate.

Dalia Roberto: la lamentela del ricorrente in ordine alla pretesa "enfaticizzazione" delle condotte addebitategli ed alla "esemplarità" della sanzione adottata contrasta palesemente con le risultanze acquisite agli atti in seguito agli accertamenti compiuti dall'Ufficio Indagini, dalle quali si ricava invece un quadro di estrema gravità. In Dalia è stato promotore dell'illecito tesseramento di numerosi calciatori argentini, procurandone i certificati di cittadinanza italiana contraffatti ed i certificati di residenza ideologicamente falsi. Per tutte le pratiche di tesseramento, andata o meno a buon fine, il Dalia ha tenuto i contatti e condotto le trattative con i presidenti delle Società coinvolte ed ha percepito compensi per le sue illecite attività.

Ritiene questa Commissione che, di fronte all'evidenza dei fatti, pienamente ammessi dal ricorrente, non possano essere poste minimamente in dubbio la natura dolosa delle condotte del Dalia e la consapevolezza dello stesso di agire in violazione delle norme regolamentari in materia di tesseramento. In particolare, è incontestabile il fatto che Dalia conosceva la falsità dei documenti attestanti il possesso della cittadinanza italiana, a nulla rilevando che i calciatori interessati, di discendenza italiana, avessero sostanzialmente titolo al conseguimento dello status. A maggior ragione, il Dalia era assolutamente consapevole della falsità ideologica dei certificati anagrafici e delle carte d'identità ricavate attraverso la compilazione di moduli in bianco di provenienza furtiva. Né valgono ad attenuare la responsabilità del ricorrente le sue precarie condizioni economiche e le pressioni psicologiche asseritamente esercitate nei suoi confronti dai Presidenti di Società. Risulta infatti che il Dalia stesso abbia agito a fine di lucro e si sia presentato e proposto come "manager" in grado di procurare rapidamente il tesseramento di calciatori argentini con lo status di italiani.

Questa Commissione ritiene infine che il Dalia non sia meritevole della attenuante prevista dall'art. 14 comma 5 C.G.S., essendosi limitato ad ammettere le proprie responsabilità, senza dare alcun contributo per l'attenuazione delle conseguenze degli illeciti o per la ricostruzione dei fatti, che erano già stati compiutamente accertati dall'Ufficio Indagini indipendentemente dal contributo del Dalia.

In conclusione, l'entità della sanzione inflitta all'appellante appare proporzionata alla gravità degli illeciti contestati.

Il ricorso deve conseguentemente essere respinto con incameramento della tassa versata.

A.S. Forst Palermo Futsal e S.C. Afragola Calcio a Cinque: le due ricorrenti, in qualità di terze interessate, contestano il fatto che le sanzioni di penalizzazione inflitte alle società Real Scafati ed Intesa Calcio a Cinque debbano essere scontate nella stagione 2003/2004 e non vadano invece ad incidere sulla classifica finale del campionato 2002/2003 con il "carattere dell'afflittività previsto dall'art. 8 comma 1 lettera f) del C.G.S.". In sostanza le Società appellanti chiedono che le sanzioni inflitte a Real Scafati ed Intesa vengano aggravate in misura tale da renderle efficacemente afflittive ai fini della classifica del campionato 2003/2004. A sostegno della richiesta, richiamano il precedente relativo alla società Pro Ebolitana, alla quale vennero inflitti, con delibera confermata dalla C.A.F., 15 punti di penalizzazione nella classifica finale del campionato, con conseguente retrocessione al campionato inferiore.

Rileva la C.A.F. che le appellanti, a parte il riferimento ad altra fattispecie riguardante un illecito di natura non omogenea rispetto a quello in esame, non specifica i motivi in base ai quali ritengono incongrua la sanzione di 6 punti di penalizzazione, né precisano l'entità della sanzione ritenuta congrua o quanto meno i criteri utilizzabili per determinare una diversa e maggiore quantificazione della penalizzazione da infliggere alle Società incolpate.

In mancanza di specifici motivi di appello sul punto, deve essere confermata la penalizzazione di sei punti in classifica inflitta alle Società Real Scafati e Intesa Calcio a Cinque. Stante la non afflittività delle suddette penalizzazioni ai fini della classifica del Cam-

pionato 2002/2003, le stesse vanno applicate, come deliberato dalla Commissione Disciplinare nella stagione sportiva 2003/2004.

I ricorsi delle Società A.S. Forst Palermo Futsal e S.C. Afragola Calcio a Cinque vanno quindi respinti, con incameramento delle tasse versate.

Per questi motivi la C.A.F. riunisce gli appelli come sopra proposti e rispettivamente dichiara:

- Inammissibile il reclamo proposto dall'A.S. Martina Calcio a Cinque di Martinafranca (Taranto) perché sottoscritti da Presidente inibito, e respinto nel resto.
- Respinto il reclamo dell'A.S. Marigliano 94 Calcio a Cinque di Marigliano (Napoli).
- Inammissibile il reclamo del calciatore Benes Patricio ai sensi dell'art. 29 comma 1 C.G.S., per mancata sottoscrizione del calciatore.
- Respinto il reclamo del calciatore Selle Ariel Hernan.
- Respinto il reclamo del calciatore Moirano Juan José.
- Inammissibile il reclamo del calciatore Barbalace Ariel, ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per mancato invio dei motivi di reclamo a seguito di ricevimento copia degli atti.
- Inammissibile il reclamo della S.S. Real Scafati Calcio a Cinque di Scafati (Salerno), ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per mancato invio dei motivi di reclamo a seguito di ricevimento copia degli atti.
- Respinto il reclamo del calciatore Dalia Roberto.
- Respinto il reclamo del calciatore Ruscica Diego Oscar.
- Inammissibile il reclamo del calciatore Escobar Marco Antonio, ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per mancato invio dei motivi di reclamo a seguito di ricevimento copia degli atti.
- Inammissibile il reclamo dell'Intesa Calcio a Cinque di Marcianise (Caserta), ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per mancato invio dei motivi di reclamo a seguito di ricevimento copia degli atti.
- Respinto il reclamo dell'A.S. Forst Palermo Futsal di Palermo.
- Respinto il reclamo della S.C. Afragola Calcio a Cinque di Afragola (Napoli).

Si dispone l'incameramento delle tasse versate.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 6/C - RIUNIONE DEL 28 LUGLIO 2003

1 - RECLAMO DELLA S.C. CUS ARCAVACATA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 14 PUNTI IN CLASSIFICA PER IL CAMPIONATO 2002/2003 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 102 del 6.5.2003)

L'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Calabria concedeva, in data 30.8.2002, il nulla osta al trasferimento temporaneo del calciatore Rosati Antonio dalla U.S. Santa Maria di Catanzaro alla S.C. Cus Arcavacata.

Il 19.1.2003, a seguito dell'incontro di Promozione Apriliano/Cus Arcavacata, l'Apriliano proponeva reclamo per l'irregolare posizione di tesseramento del calciatore Rosati Antonio, per violazione dell'art. 101 N.O.I.F.; analogo reclamo veniva poi proposto dalla società Luzzese Calcio per l'incontro disputato il 26.1.2003 con la stessa Arcavacata.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria sospendeva il giudizio, disponendo la trasmissione degli atti alla Commissione Tesseramenti presso la F.I.G.C. con richiesta di giudizio circa la regolarità della posizione del detto calciatore.

La Commissione Tesseramenti, in data 16.4.2003 (Com. Uff. n. 28/D), dichiarava nullo il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Rosati Antonio in favore della S.C. Cus Arcavacata, datato 30.8.2002, per violazione dell'art. 101, comma 1, N.O.I.F., risultando che lo stesso, quale calciatore non professionista, era già stato oggetto di trasferimento temporaneo per le due consecutive stagioni sportive precedenti.

Conseguentemente la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria (Com. Uff. n. 107 del 12 maggio 2003), in accoglimento dei reclami proposti dalla Apriliano Calcio e dalla A.S. Luzzese Calcio, irrogava alla S.C. Cus Arcavacata la punizione sportiva della perdita delle gare Apriliano/Cus Arcavacata del 19.1.2003 e Luzzese/Cus Arcavacata del 26.1.2003, entrambe con il punteggio di 0-2.

Nel frattempo, in data 29.4.2003, il Presidente del Comitato Regionale Calabria, a seguito del provvedimento di revoca del trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Rosati Antonio in data 24.4.2003, deferiva il calciatore stesso per violazione dell'art. 101, comma 2, delle N.O.I.F., per aver sottoscritto un trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Rosati Antonio in data 24.4.2003, deferiva il calciatore stesso per violazione dell'art. 101, comma 1, delle N.O.I.F., per aver sottoscritto un trasferimento a titolo temporaneo per più di due stagioni sportive consecutive, nonché la società S.C. Cus Arcavacata e la Società U.S. Santa Maria Catanzaro per violazione dell'art. 101, comma 1, N.O.I.F. e dell'art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al calciatore.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria (Com. Uff. n. 102 del 5 maggio 2003) irrogava al calciatore Rosati Antonio la squalifica fino al 31 dicembre 2004, alla società U.S. Santa Maria Catanzaro l'ammenda di euro 1.500,00 alla società S.C. Cus Arcavacata, infine, ai sensi dell'art. 12, comma 8, C.G.S., la penalizzazione di punti 14, pari al numero delle gare cui aveva preso parte il calciatore Rosati Antonio, non considerando in detto calcolo le gare relative ai ricorsi proposti dalla società Apriliano e Luzzese Calcio.

Avverso tale delibera la S.C. Cus Arcavacata ha esperito ricorso, in data 10.5.2003, a questa Commissione d'Appello Federale, sostenendo la propria buona fede, visto che il proprio nulla osta al trasferimento temporaneo di cui in oggetto. Ha inoltre evidenziato come, essendo la situazione nota sin dal gennaio 2003 ed avendo la Commissione Tesseramento

menti dichiarato nullo il trasferimento solo in data 16.4.2003, la società abbia subito un danno assai rilevante dalla penalizzazione di ben 14 punti, trovandosi costretta a disputare i play-out per la permanenza nel girone A del Campionato di Promozione calabrese, così come da Comunicato Ufficiale n. 109 del 14 maggio 2003.

I rappresentanti dell'Arcavacata, inoltre hanno rappresentato dinanzi a questa C.A.F., nel corso dell'udienza del 23.6.2003, che la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti ha diversamente interpretato l'art. 25, commi 4 e 5, C.G.S., con precipuo riferimento ai deferimenti per la posizione irregolare di calciatori, nel senso della perentorietà del termine di giorni 15 dalla gara entro cui procedere al deferimento e della riduzione a 7 giorni di tale termine con riferimento alla gara di chiusura del campionato o del torneo di riferimento. Da ultimo, dunque, i rappresentanti della società reclamante hanno dedotto l'irricevibilità del deferimento proposto oltre tale termine, con tutte le relative conseguenze sul procedimento che ha portato alla sanzione contestata.

In ordine a tale delicato profilo rituale, peraltro non espressamente sollevato negli atti di giudizio ma solo oralmente nel corso della predetta udienza, la Commissione d'Appello ha preso atto della pronuncia dell'Ecc.ma Corte Federale, la quale, investita dal Presidente Federale dell'interpretazione da fornirsi della citata disposizione del codice, con riferimento ai deferimenti per posizione irregolare di calciatori, nella recente riunione del 22 maggio 2003 (Com. Uff. n. 13/CF) ha statuito nel senso della perentorietà dei predetti termini (data anche la chiara lettera legis dell'art. 34, comma 6, C.G.S.) e della limitazione del termine ridotto settimanale alla sola ultima partita del torneo, attesa, non da ultimo, la ratio alla base della disposizione in questione, in quanto evidenti esigenze di consolidamento della situazione di fatto e di certezza dei rapporti impongono che non possa rimanere non definito il risultato acquisito sul campo oltre un determinato termine, ed ovviandosi così, tra l'altro, al sospetto di atteggiamenti strumentali dietro la tardiva denuncia della posizione irregolare di calciatori.

La problematica è connotata da particolare delicatezza, tenendo anche conto dell'evidente circostanza che le Commissioni Disciplinari adottano sanzioni diversamente quantificate a seconda della perpetuatio della irregolarità rilevata.

La C.A.F. ha dovuto, altresì, prendere atto della mancata sospensione, in corso del presente procedimento, della fase di play-out a cura del locale Comitato Regionale; fase dunque che risulta essere giunta al suo naturale termine.

Il tutto evidentemente confidandosi nella precedente interpretazione in auge circa i termini di deferimento, non collimante con il definitivo autorevole intervento chiarificatore.

Date le sopraindicate premesse, e visti soprattutto i tempi dello svolgersi della sequenza procedimentale nel suo complesso, con precipuo riguardo anche al momento dell'intervento del deferimento, la C.A.F. riteneva che il Sig. Presidente Federale dovesse investire della vertenza la Corte Federale affinché, alla luce del parere già espresso in ordine all'art. 25 C.G.S., si ottengano lumi, ed in particolare la definitiva conferma, circa la portata e l'effettiva incidenza della predetta pronuncia interpretativa, e quindi della norma federale per come interpretata, sulla decisione che la Commissione d'Appello Federale è chiamata a prendere sulla sopra descritta vertenza.

Sospendeva quindi il procedimento rimettendo gli atti al Presidente Federale per l'acquisizione del parere dell'Ecc.ma Corte Federale in ordine ai profili descritti.

La Corte Federale disponeva che, "fermo restando il parere già espresso, in ordine ai procedimenti tuttora pendenti, spetti ai Giudici competenti l'applicazione del principio da essa affermato" (C.U. n. 1/CF del 14 luglio 2003).

Orbene, in applicazione del principio espresso dalla Ecc.ma Corte Federale con parere del 22 maggio 2003 (Com. Uff. n. 13/CF), e ribadito con il comunicato del 14.7.2003 circa la perentorietà dei termini all'art. 25, 4 e 5 Codice Giustizia Sportiva; tenuto conto che, nella specie, il deferimento del Presidente del Comitato Regionale Calabria è avvenuto il 24.4.2003 e quindi ben oltre il termine di gg. 15 dallo svolgimento delle gare alle

quali ha preso parte il calciatore Rosati Antonio, la cui posizione è risultata irregolare, lo stesso deferimento va dichiarato inammissibile.

Ulteriore conseguenza, l'accoglimento dell'appello così come proposto dalla S.C. Cus Arcavacata e per l'effetto l'annullamento della sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare di cui al Com. Uff. n. 102 del 5 maggio 2003.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.C. Cus Arcavacata di Rende (Cosenza), annulla la sanzione della penalizzazione di n. 14 punti in classifica per il campionato 2002/2003, per tardività del deferimento del 29.4.2003, ai sensi dell'art. 25 comma 5 C.G.S.. Ordina restituirsi la tassa versata.

2 - RECLAMO DEL F.C. CASERTANA AVVERSO LA DECISIONI DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE EZEONWY CELESTINE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 28/D - Riunione del 16.4.2003)

Con telegramma del 27.5.2003 il F.C. Casertana preannunciava appello, con richiesta di copia degli atti ufficiali, avverso la decisione della Commissione Tesseramenti pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 28/D del 16 aprile 2003.

Non pervenivano, però, a questa Commissione i motivi a sostegno del citato gravame.

Osserva, pertanto, preliminarmente la C.A.F. che, in applicazione dell'art. 33 n. 2 C.G.S., l'appello deve essere dichiarato inammissibile per mancata presentazione dei motivi.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33.2 C.G.S., per mancato invio dei motivi di reclamo a seguito di ricevimento di copia degli atti, l'appello del F.C. Casertana di Caserta come sopra proposto e ordina incamerarsi la tassa versata.

3 - RECLAMO DEL CALCIO COMO AVVERSO:

- LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 8.000,00 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 5.5.2003;

- LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 16.5.2003, ENTRAMBE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 2, 2 COMMA 4, 4 COMMA 5 E 16 COMMA 3 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 348 del 5.6.2003)

4 - RECLAMO DEL SIG. PREZIOSI ENRICO AVVERSO RISPETTIVAMENTE:

- LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 10 E L'AMMENDA DI € 8.000,00 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 5.5.2003;

- LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI UNO E L'AMMENDA DI € 15.000,00 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 16.5.2003 ENTRAMBE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 1, 4 COMMA 3 E 16 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 348 del 5.6.2003)

5 - RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DELLA L.N.P. RELATIVA AL DEFERIMENTO DEL 30.5.2003 A CARICO DEL SIG. PREZIOSI ENRICO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CALCIO COMO E DELLA SOCIETÀ CALCIO COMO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 357 del 24.6.2003)

6 - RECLAMO DEL CALCIO COMO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 2, 2 COMMA 4, 4 COMMA 5 E

16 COMMA 3 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 30.5.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 357 del 24.6.2003)

7 - RECLAMO DEL SIG. PREZIOSI ENRICO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 1, 4 COMMA 3 E 16 COMMA 1 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 30.5.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 357 del 24.6.2003)

A seguito di deferimento della Procura Federale del 5.5.2003, del 16.5.2003 e del 30.5.2003, la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al Como Calcio e al suo Presidente Enrico Preziosi le seguenti sanzioni, con delibere pubblicate sul Com. Uff. n. 348 del 5 giugno 2003 e sul Com. Uff. n. 357 del 24 giugno 2003:

al Como Calcio, le ammende di 8.000 euro, per il deferimento del 5.5.2003 e di 15.000 euro, per il deferimento del 16.5.2003 (in entrambi i casi, per violazione degli artt. 3 comma 2, 2 comma 4, 4 comma 5 e 16 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva);

ad Enrico Preziosi, l'inibizione per dieci giorni e l'ammenda di 8.000 euro, per il deferimento del 5.5.2003 e l'inibizione per un mese e l'ammenda di 15.000 euro, per il deferimento del 16.5.2003 (in entrambi i casi, per violazione degli artt. 3 comma 1, 4 comma 3 e 16 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva);

al Como Calcio, l'ammenda di 5.000 euro, per il deferimento del 30.5.2003 (per violazione degli artt. 3 comma 2, 2 comma 4, 4 comma 5 e 16 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva);

ad Enrico Preziosi, l'ammenda di 5.000 euro (per violazione degli artt. 3 comma 1, 4 comma 3 e 16 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva).

Avverso queste decisioni, il Como Calcio, Enrico Preziosi e il Procuratore Federale, limitatamente alla decisione presa a seguito del deferimento, in data 30.5.2003, proponevano ricorso alla C.A.F..

Il Procuratore Federale richiedeva l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per tre mesi, nei confronti di Enrico Preziosi e dell'ammenda di 100.000 euro, nei confronti del Calcio Como o comunque, l'aggravamento delle sanzioni inflitte "nella misura ritenuta in giustizia".

Enrico Preziosi e il Como Calcio, dopo un'approfondita analisi delle precedenti analoghe vicende, conclusero con decisioni della C.A.F. che hanno portato, per Enrico Preziosi, ad un totale di dieci mesi e dieci giorni di inibizione e 98.000 euro di ammenda e per il Como Calcio, ad un totale di 98.000 euro di ammenda, richiedevano quanto segue.

1) In via preliminare, la riunione dei due procedimenti; 2) l'inammissibilità del ricorso del Procuratore Federale "per decadenza del termine di impugnazione e per mancanza dei presupposti normativi necessari per la presentazione del ricorso", relativamente ai due deferimenti decisi dalla Commissione Disciplinare, in data 5.6.2003 e comunque, il suo rigetto, nel merito, stante la sua infondatezza; 3) dopo un accurato esame della natura dei regolamenti sportivi, della funzione del giudice sportivo, della sanzione amministrativa, della sanzione privata, della continuazione e dell'onere della prova e dopo avere analizzato i fatti contestati, l'assoluzione di Enrico Preziosi e del Como Calcio "per difetto di prova della formulazione delle espressioni ritenute lesive, perché il Preziosi ha esercitato il diritto di critica e perché le norme sanzionatorie applicate nella fattispecie sono contrarie al principio di proporzionalità sancito dal nostro ordinamento"; 4) in subordine, la sospensione del procedimento per consentire l'intervento della Corte Federale, ai sensi dell'art. 23 C.G.S.; 5) in ulteriore subordine, la riduzione ad equità (anche ex art. 1384 c.c.) delle sanzioni comminate e comunque, la riduzione ulteriore della continuazione, per il beneficio della continuazione.

Seguendo l'ordine del predetto ricorso di Enrico Preziosi e del Como Calcio, il primo punto da esaminare è quello della richiesta di riunione dei procedimenti che deve essere accolto, stante la connessione soggettiva, oggettiva e probatoria degli stessi.

Il ricorso del Procuratore Federale, limitatamente ai due deferimenti decisi dalla Commissione Disciplinare, in data 5.6.2003, è inammissibile per tardività dell'impugnazione e, infatti, non è stato oggetto del presente giudizio (l'unico ricorso del Procuratore Federale è quello relativo alla decisione della Commissione Disciplinare pubblicata sul Com. Uff. n. 357 del 24 giugno 2003).

Tutte le questioni sollevate dalla difesa e riguardanti la natura degli istituti sopra indicati al punto n. 3 del reclamo (regolamenti sportivi, giudice sportivo, sanzione amministrativa, sanzione privata e continuazione) sono stati ritenuti "ultronei" nella sola decisione della Commissione Disciplinare del 24.6.2003, mentre nella decisione del predetto organo del 5.6.2003, questa sintetica affermazione viene spiegata sostenendo che "questa Commissione ritiene, comunque, opportuno ribadire come la peculiarità dell'ordinamento sportivo consenta allo stesso, secondo l'attuale configurazione, la facoltà di dotarsi, per la realizzazione dei propri fini, di regole specifiche, liberamente accettate da tutti i soggetti dell'ordinamento stesso".

Si tratta di un concetto basilare, sul quale si fonda l'esistenza stessa dell'ordinamento della giustizia sportiva e la C.A.F. non può che pienamente condividere quanto sostenuto dalla Commissione Disciplinare, anche, per quanto concerne gli argomenti esposti dalla difesa davanti alla predetta Commissione, in data 24.6.2003.

Passando al merito dei fatti contestati, devono essere esaminate le dichiarazioni di Enrico Preziosi, riportate sui singoli quotidiani.

Per quanto concerne la decisione della Commissione Disciplinare del 5.6.2003, le dichiarazioni più significative del primo degli articoli in questione, relativo al deferimento del 5.5.2003 ("la sentenza della C.A.F. su caso Martinelli, che di fatto smentisce e ribalta il verdetto della Commissione Disciplinare la dice lunga sul sistema calcistico federale italiano. Quei vecchi parrucconi della C.A.F. devono andarsene a casa, perché stanno alterando il campionato... credo che si sia trattato di una sentenza politica, essendo stato ribaltato il risultato sul campo. È vero che qualcuno ha sbagliato in una gara ufficiale, ma non si può pensare di cambiare a tavolino il verdetto di una partita. Semmai, sarebbe stato più equo sanzionare con una pena pecuniaria il Siena... il calcio italiano è gestito nella maniera peggiore, perché non ci sono regole per tutti che valgono per tutti") sono apparse su "La Gazzetta dello Sport" del 30.4.2003, a pagina 16 e le dichiarazioni più significative del secondo articolo in questione, relativo al deferimento del 16.5.2003 ("il calcio va riformato. Bergamo e Pairetto prendono lo stipendio solo per fare girare la pallina del sorteggio. Sarebbe meglio che il sorteggio lo facessero due bambini. Anzi no. Poi, con le palline che vengono scaldate si ustionerebbero le mani... non gli ho stretto (a Franco Carraro) perché è un ipocrita. Il calcio è la quarta azienda italiana per prodotto interno lordo. Non può essere in difficoltà. Invece lui lo sta affondando. È presidente di tutto, ma quanti sederi deve avere per sedersi su tutte quelle poltrone? Il Napoli non retrocederà perché lui, tramite Capitalia ha fatto avere a Corbelli 32 milioni di euro. Se va in C come fa a riprenderli?") sono apparse, anche loro, su "La Gazzetta dello Sport" del 13.5.2003 a pagina 23.

Per quanto concerne la decisione della Commissione Disciplinare del 24.6.2003, le dichiarazioni più significative dell'articolo, relativo al deferimento del 30.5.2003 ("Così si falsa il campionato ha gridato in coro il gruppone ancora impegnato nella corsa verso la A... dicono che, se a Trieste facciamo giocare la primavera, falsiamo il campionato? ma se è tutto un campionato falsato... è evidente, è un campionato falsato, dove le regole sono state cambiate in corsa cento e mille volte... è ora che si faccia chiarezza... allora è indispensabile che, almeno, si blocchino le retrocessioni, riscrivendo subito le regole chiare ed eque per tutti") sono apparse sul "Secolo XIX" del 28.5.2003, a pagina 17.

Preliminarmente, va osservato che la difesa, dopo avere affermato che i quotidiani, prodotti dal Procuratore Federale, secondo il giudice di primo grado, "fanno fede, come se fossero la Gazzetta Ufficiale", contesta che i detti giornali "possano costituire fonte di prova nei confronti di qualsiasi incolpato di fronte alla sua contestazione" di non avere pronunciato le frasi incriminate.

La C.A.F., sul punto, non può non riportarsi a quanto sostenuto dalla Commissione Disciplinare circa il fatto che "il diniego dell'addebito, non suffragato da alcun riscontro, obiettivo e in assenza, come ritenuto da un costante orientamento giurisprudenziale di questa Commissione (e della C.A.F.) di una formale smentita, non può costituire un'inversione dell'onere della prova (che deve, comunque, essere fornita dall'accusa) avendo la Procura Federale suffragato l'incolpazione con la produzione di copia delle dichiarazioni pubblicate dalla stampa".

Si verte, infatti, in materia di valutazione di un elemento di prova documentale, lasciata al libero convincimento del giudice e l'assenza di una smentita ufficiale, da parte dell'incolpato, ai sensi della legge sulla stampa (che è una sua facoltà e non un suo dovere, come, correttamente, sostenuto dalla difesa) può contribuire a fare ritenere veritiere quelle dichiarazioni e di conseguenza, ad affermare la responsabilità dell'incolpato.

Nel merito dei tre articoli, va ribadita l'affermazione della Commissione Disciplinare circa il fatto che "l'ordinamento sportivo non intende, in alcun modo, impedire ai propri soggetti di manifestare liberamente il loro pensiero; tuttavia esso impone loro di mantenere, nei confronti di altre persone o di altri organismi operanti nell'ambito federale, un contegno conforme ai doveri generali di lealtà, probità e rettitudine, previsti dall'art. 1 del C.G.S., vero e proprio cardine della disciplina sportiva".

La libera manifestazione del proprio pensiero è un'espressione del diritto di cronaca o di critica, appartenente, ovviamente, anche, a tutti i tesserati.

Ma raccontare degli episodi o criticare gli stessi episodi o le persone che hanno tenuto determinati comportamenti ha lo scopo, tutelato dall'ordinamento generale e da quello sportivo, di contribuire ad informare l'opinione pubblica in modo da renderla edotta di fatti e circostanze che, altrimenti, rimarrebbero patrimonio conoscitivo di poche persone, nel chiuso delle varie istituzioni.

E qui nasce il problema di fondo da chiarire.

Informare significa dire cose vere, per quanto concerne sia il diritto di cronaca che il punto di fatto di "partenza" dal quale far discendere il ragionamento relativo all'esercizio del diritto di critica.

Entrambi i citati diritti devono, poi, essere esercitati su argomenti di interesse generale e con modalità espressive, anche severe, ma non tali da costituire pretesto per l'aggressione della reputazione di altri soggetti o istituzioni federali.

Se non si rispettano questi fondamentali principi ed in particolare il dovere di dire cose vere, il diritto all'informazione si trasforma, inesorabilmente, nel suo opposto e cioè, in disinformazione, con tutte le conseguenze, di varia natura, che, inevitabilmente, ne derivano.

Ciò chiarito, in via generale, resta da dire del contenuto dei singoli tre articoli per vedere se, in ognuno di essi, questi principi sono, nel caso concreto, stati, o meno, rispettati.

Per quanto concerne l'articolo de "La Gazzetta dello Sport" del 30.4.2003, a prescindere dall'inelegante preliminare riferimento ai componenti della C.A.F. come "vecchi parucconi", le affermazioni che i predetti "stanno alterando il campionato"; che le loro decisioni sono "sentenze politiche" e che "il calcio italiano è gestito politicamente nella maniera peggiore, perché non ci sono regole che valgono per tutti" sono, obiettivamente, gravemente offensive della reputazione della C.A.F. e dell'intera organizzazione federale, nelle persone dei suoi massimi dirigenti, accusata di incapacità e di parzialità, che è l'esatto opposto di quello che si deve pretendere da un'organizzazione calcistica, nell'esercizio dei suoi complessi compiti istituzionali.

Il contenuto di queste gravi dichiarazioni non è stato in alcun modo provato da Enrico Preziosi e quindi, non è possibile ritenerle corrispondenti a verità.

Ne consegue la sussistenza dell'illecito contestato.

Nei motivi si insiste (rifacendosi alla giurisprudenza della Cassazione penale) sul fatto che la critica "non è sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita".

Si tratta di un principio condivisibile, in astratto.

Ma nel caso in esame, non è necessario arrivare ad effettuare questo bilanciamento, perché, come detto, il dato di fatto di "partenza", sul quale si innesta l'esercizio dell'asserito diritto di critica, non è risultato, in alcun modo corrispondente a verità.

Solo per completezza, va precisato che una gestione "politica" non significa, necessariamente, alterare lo svolgimento del campionato e avere delle regole che non valgono per tutti.

L'identico discorso vale anche per l'articolo de "La Gazzetta dello Sport" del 13.5.2003 (a prescindere dall'inelegante riferimento al fatto che Bergamo e Pairetto "prendono lo stipendio solo per fare girare le palline del sorteggio") in quanto sostenere che il sorteggio arbitrale sarebbe più efficace se fosse effettuato da due bambini e soprattutto, che il sistema si basa sull'imbroglione e sull'inganno ("le palline che vengono scaldate (per consentire un sorteggio pilotato) ustionerebbero le mani") è gravemente lesivo della reputazione dell'intera classe arbitrale ed è stato fatto senza il minimo aggancio con la realtà dei fatti (e senza affrontare l'argomento nel ricorso).

Gli stessi principi valgono (per lo stesso articolo) anche per le indimostrate accuse al Presidente Federale, definito ipocrita (anche se nel reclamo si arriva a sostenere, apoditticamente, che il riferimento è a Enrico Preziosi, che non ha stretto la mano al Presidente Federale perché, lui, non ha la predetta qualifica) e accusa di parzialità per avere interesse a fare salvare il Napoli dalla retrocessione, solamente per potere rientrare di 32 milioni di euro, da lui fatti avere da Capitalia a Corbelli e anche in questo caso si tratta di accuse lesive della reputazione del dr. Carraro e del tutto infondate (questo aspetto delle dichiarazioni di Enrico Preziosi non viene affrontato nei motivi di appello).

Resta da dire dell'articolo de "Il Secolo XIX" del 28.5.2003.

Anche in questo caso la situazione è, giuridicamente identica alle precedenti, in quanto, anche in questa occasione, Enrico Preziosi ha accusato l'organizzazione federale di avere falsato il Campionato di Serie B, applicando regole oscure e inique.

La difesa riconosce, sostanzialmente, che Enrico Preziosi ha parlato di "campionato falsato" anche se solo "per difendersi dall'accusa di avere lui falsato il campionato, facendo giocare, a Trieste, la Primavera del Genoa".

Non è dato capire dal reclamo chi abbia accusato Preziosi, ma, chiunque sia stato, l'accusa non poteva giustificare, in alcun modo, il predetto comportamento tenuto dal Presidente del Como. Non vi sono elementi per ritenere che il giornalista del quotidiano abbia alterato le dichiarazioni di Enrico Preziosi, come sostenuto nei motivi di appello.

Ne consegue che il Preziosi deve rispondere anche di questo addebito.

Correttamente, poi, la Commissione Disciplinare ha osservato che l'istituto della continuazione non è previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.

L'uso dell'espressione "fatti commessi", a proposito delle sanzioni da infliggere, previste dal C.G.S. non sta a significare che questi fatti possano essere avinti dal vincolo dello stesso disegno antiregolamentare, per quanto concerne l'applicazione del cumulo giuridico invece che quello materiale ma, semplicemente, che la sanzione da applicare può riguardare uno o più fatti.

Non si ravvisa la necessità di investire la Corte Federale circa le problematiche poste dalla difesa in merito alla responsabilità oggettiva e diretta delle società; al principio costi-

tuzionale, secondo il quale la pena deve essere determinata nel rispetto del principio di ragionevolezza e proporzionalità fra violazione e conseguenza della violazione e all'onere della prova che deve incombere sull'accusa e non sulla difesa, trattandosi di materie che costituiscono punti fermi dell'ordinamento calcistico.

Il reclamo, a proposito dell'istituto della responsabilità oggettiva (questione che riguarda il solo Como Calcio) si limita a sostenere la non configurabilità nel nostro ordinamento giuridico, in quanto responsabilità per fatto altrui.

La C.A.F. può, quindi, riportarsi a quanto puntualmente affermato, sul punto, dalla Commissione Disciplinare nella sua decisione del 5.6.2003.

I ricorsi di Preziosi e del Como sono infondati e non possono, quindi, essere accolti.

Merita, invece di essere accolto l'appello del Procuratore Federale (limitatamente, come detto, alla decisione della Commissione Disciplinare del 24.6.2003).

Il Procuratore Federale, infatti, ha evidenziato di avere contestato ad Enrico Preziosi, ex art. 16 comma 1 C.G.S., la recidiva per i suoi numerosi precedenti specifici ("violazione per sette volte, nella medesima stagione sportiva, delle stesse norme di comportamento") e la gravità dell'affermazione circa "il campionato falsato" che "puntano ad una sostanziale delegittimazione dell'intero sistema sportivo, che si nutre, a parere dell'incolpato, di falsità".

Queste affermazioni possono, inoltre, "creare evidenti tensioni nella tifoseria".

Di conseguenza, secondo il Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare ha applicato "una decisione poco più che simbolica", dovuta ad un contrasto logico tra la recidiva inflitta e l'entità della sanzione.

La C.A.F. condivide queste affermazioni e di conseguenza, in parziale accoglimento dell'appello, aggiunge alla sanzione pecuniaria già inflitta ad Enrico Preziosi (limitatamente, sempre, alla decisione della Commissione Disciplinare del 24.6.2003) quella dell'inibizione di un mese.

Le impugnate decisioni, congruamente e correttamente motivate, vanno confermate nel resto, anche per quanto concerne l'entità delle sanzioni inflitte, tenuto conto della ricordata gravità delle espressioni usate e dei precedenti specifici dell'incolpato.

Va disposto l'incameramento delle tasse versate.

Per questi motivi la C.A.F. riunisce gli appelli come sopra proposti e respinge quelli del Calcio Como di Como e del Sig. Preziosi Enrico e in parziale accoglimento di quello proposto dalla Procura Federale, aggiunge alla sanzione pecuniaria già inflitta, quella della inibizione per la durata di un mese al Sig. Preziosi Enrico e conferma nel resto. Dispone l'incameramento delle tasse versate.

8 - RECLAMO DEL SIG. MARIANI ALBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 84 del 28.6.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria infliggeva, fra gli altri, a Mariani Alberto, allenatore della società A.C. Pozzo G. s.r.l., la sanzione sportiva della squalifica di mesi tre per violazione dell'art. 3 comma 1 e art. 1, comma 1 C.G.S., avendo questi, in occasione della trasmissione televisiva "Parliamone" sulla Emittente Televisiva Umbria TV del 17.1.2003, espresso giudizi lesivi della reputazione di associati A.I.A. e dell'operato della Giustizia Sportiva del Comitato Regionale Umbria L.N.D..

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale il Mariani sostenendo come le dichiarazioni rese fossero state interpretate in maniera eccessivamente negativa, mentre non volevano che essere che una amara considerazione, mai comunque oltraggiosa nei confronti di alcuno.

Chiedeva pertanto l'annullamento della sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare e comunque una congrua e sensibile diminuzione della stessa.

L'appello è infondato va quindi respinto.

L'art. 3 comma 1 C.G.S. vieta a tutti i soggetti dell'Ordinamento Federale di esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di altre persone o di organismi operanti nell'ambito federale; ed il fondamento della violazione della norma in questione, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale della C.A.F., va individuato nella sua pubblicità, sussistente nella fattispecie in esame, avendo in Mariani preso parte alla trasmissione in oggetto ed in detta sede effettuato dichiarazioni sicuramente lesive di soggetti, A.I.A. e Giustizia Sportiva, che operano nell'ambito federale della F.I.G.C..

Le espressioni usate dal Mariani fra le quali: "perché stanno accadendo troppe cose fastidiose e la dirigenza è seriamente intenzionata a ritirare la squadra"; "non può (l'arbitro) assolutamente permettersi di provocare proprio perché sia stato insultato"; "non credo che nessuno, tanto meno quel signor guardalinee di domenica si può permettere di allontanare dai campi di calcio gente che ama il calcio, che ama il Pozzo e che ama lo sport"; "intanto (il Pozzo) ha avuto due giornate di squalifica del campo, per questa situazione qui, quanto dobbiamo pagare? Un giocatore squalificato, due diffidati..."; "Quantomeno fateci parlare due minuti, perché mi sembra giusto...", sono tali da travalicare il legittimo diritto di critica.

Sono infatti lesive della reputazione dei direttori di gara e degli assistenti accusati implicitamente di parzialità, di incapacità, nonché della reputazione di organi dell'A.I.A., incapaci di idonee designazioni; nonché degli Organi della Giustizia Sportiva accusati di non saperla amministrare con il dovuto equilibrio.

In sintesi, tenuto conto del contenuto letterale e valutate sia nel loro complesso sia nel contesto di riferimento, non possono essere ritenute estrinsecazione del legittimo esercizio del diritto di critica, perché adombrano dubbi sulla regolarità dello svolgimento del campionato e sulla correttezza di soggetti federali.

Idonea ed equa risulta poi essere la sanzione così come inflitta.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello del Sig. Mariani Alberto come sopra proposto e dispone incamerarsi la tassa versata.

9 - RECLAMO DEL CALCIATORE DE GASPARI ENRICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 57 del 26.6.2003)

All'esito della gara Eridano/Ceregnano, disputata il 25.5.2003 nell'ambito del Campionato di 2ª Categoria del Comitato Regionale Veneto, terminata con il punteggio di 1 a 2, il competente Giudice Sportivo, con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 53 del 27 maggio 2003, decideva di squalificare fino al 30.6.2004 il calciatore dell'Eridano De Gaspari Enrico, il quale, "espulso per violente proteste e pesanti insulti verso l'Arbitro, dopo la fine della gara reiterava gli insulti indirizzandoli all'intera terna arbitrale e colpiva con un calcio lo stinco di un A.A. provocandogli un leggero dolore".

Avverso tale decisione proponeva appello la U.S. Eridano.

La competente Commissione Disciplinare con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 57 del 26 giugno 2003, respingeva il reclamo confermando la decisione impugnata.

Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede il calciatore De Gaspari Enrico dichiarando di non aver colpito con un calcio l'Assistente di linea ed allegando al reclamo una dichiarazione in tal senso di un dirigente federale presente alla gara.

Rileva questa Commissione d'Appello che i motivi di cui al ricorso attengono esclusivamente al merito onde introducono un nuovo giudizio sul fatto che non è ammissibile in questa sede, come disposto dall'art. 33 n. 1 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal calciatore De Gaspari Enrico e ordina incamerarsi la tassa versata.

10 - RECLAMO DELL'A.S.C. PHLEGRAIOS AVVERSO LE SANZIONI: L'INIBIZIONE INFLITTA SINO AL 30.6.2004 AL SIG. CARANNANTE NOÈ, DELLA SQUALIFICA SINO AL 31.12.2003 INFLITTA AL CALCIATORE CARDAMURO FABIO, SEGUITO GARA GIOVANISSIMI A.S.C. PHLEGRAIOS/EL BRASIL FLEGREA DEL 25.5.2003
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 70 del 26.6.2003)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 45 del 29 maggio 2003 il Giudice Sportivo di 1° Grado presso il Comitato Provinciale di Napoli del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, in relazione alla gara giovanissimi A.S.C. Phlegraios/El Brasil Flegrea disputata in data 25.5.2003, ha irrogato all'A.S.C. Phlegraios la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 e la sanzione dell'ammenda di € 250,00, al tecnico Sig. Noè Carannante l'inibizione sino al 30.6.2004 ed al calciatore Fabio Cardamuro la squalifica sino al 31.12.2003, per essere stato il d.d.g. al 30° del 2° tempo costretto a sospendere la gara in quanto, a seguito delle intemperanze dei predetti tesserati, alcuni sostenitori avevano invaso il terreno di gioco, attingendo con sputi lo stesso d.d.g..

Avverso tale decisione ha proposto reclamo avanti al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica l'A.S.C. Phlegraios, eccependo che la partita era stata regolarmente portata a termine dal d.d.g.; che il comportamento dei tesserati sanzionati non aveva affatto dato adito alle intemperanze del pubblico, anche in considerazione del fatto che l'entrata sul terreno di gioco dell'allenatore si era resa necessaria per sostenere il giovane calciatore Cardamuro, che dopo essere stato raggiunto dal provvedimento disciplinare dell'espulsione, in preda ad una crisi di nervi, era scoppiato in un pianto diretto.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 70 del 26 giugno 2003 l'adito G.S. ha respinto il reclamo proposto dall'A.S.C. Phlegraios, rilevando la congruità della sanzione inflitta dal primo giudice, sulla base di fatti risultanti dal referto arbitrale.

Con atto del 3.7.2003 l'A.S.C. Phlegraios ha appellato tale decisione, rilevando il difetto di motivazione ed il travisamento dei fatti operato con l'impugnata delibera, per via di una pretesa intrinseca contraddittorietà del referto arbitrale; per avvalorare la propria diversa ricostruzione dei fatti, ha prodotto una dichiarazione di un agente di Polizia Municipale presente alla gara.

Reputa questa Commissione che il proposto appello sia in parte inammissibile ed in parte infondato.

Rileva, innanzitutto, la Commissione d'Appello che il gravame non può sfuggire, nella parte in cui censura la squalifica sino al 31.12.2003 irrogata al calciatore Cardamuro, alla declaratoria di inammissibilità, a norma dell'art. 40, comma 7, lett. d/d1 C.G.S., a tenore del quale, nell'ambito dell'Attività Giovanile e Scolastica, non è ammesso reclamo alla C.A.F. avverso i provvedimenti di squalifica per i tesserati di durata inferiore ai 12 mesi.

Per ciò che concerne le restanti parti, quelle che concernono le sanzioni inflitte alla società ed all'allenatore, il reclamo non può trovare accoglimento, stante l'inequivoco e per nulla contraddittorio tenore del referto arbitrale, peraltro confermato dal d.d.g. in sede di audizione avanti al G.S. di 2° Grado, dal quel emergono con ogni evidenza i fatti posti a fondamento delle inflitte sanzioni. La decisione impugnata, basandosi sulle citate fonti privilegiate di prova, appare dunque immune da qualsiasi difetto di motivazione o travisamento dei fatti.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S.C. Phlegraios di Bacoli (Napoli), per la parte riferita al Sig. Carannante Noè, e lo dichiara inammissibile per la parte riferita al calciatore Cardamuro Fabio ai sensi dell'art. 40 comma 7 d/d1) C.G.S.. Si dispone l'incameramento della tassa versata.

11 - RECLAMO DEL CALCIATORE APUZZO MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 2 del 3.7.2003)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 188 del 16 giugno 2003 il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, in relazione alla gara Potenza/Ariano Irpino disputata in data 14.6.2003, ha inflitto al calciatore dell'U.S. Ariano Irpino, Matteo Apuzzo, la sanzione della squalifica per n. 4 giornate effettive di gara, per la condotta da questi posta in essere a fine gara, concretatasi in gravi atti di violenza e di intemperanza nei confronti dei calciatori avversari e degli Ufficiali di gara, fatti anche oggetto di frasi gravemente offensive.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo avanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale l'U.S. Ariano Irpino, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma si sarebbe limitato a proferire frasi ingiuriose all'indirizzo degli avversari e degli Ufficiali di gara, di talché la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili all'Apuzzo.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 2 del 3 luglio 2003 l'adita Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo proposto, ha ridotto a tre giornate effettive di gara la squalifica inflitta al calciatore Apuzzo, rilevando che la condotta tenuta dallo stesso, pur violenza, non ha in realtà coinvolto le Forze dell'Ordine, come risulta dal rapporto del Commissario di campo.

Avverso tale deliberazione ha proposto reclamo avanti a questa Commissione il calciatore Matteo Apuzzo personalmente, sostanzialmente riproponendo le medesime argomentazioni contenute nel reclamo presentato dalla società avanti alla Commissione Disciplinare e chiedendo un'ulteriore diminuzione dell'entità della sanzioni inflittagli.

Osserva preliminarmente la C.A.F. come il proposto reclamo sia inammissibile.

Il reclamante, infatti, richiede a questa Commissione una nuova valutazione di merito dei medesimi fatti che hanno già formato oggetto delle deliberazioni degli organi disciplinari, valutazione che le è preclusa dall'art. 33, comma 1, C.G.S., quando è chiamata a decidere come giudice di terzo grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal calciatore Apuzzo Matteo e dispone incamerarsi la tassa versata.

